

COMUNE DI PIETRACUPA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

86020 - Via Casaleto,1 - Tel.0874 768149 - Fax 0874 768136 - P.IVA. 00065400707 -
C.C.P. n. 1576067 - comunedi Pietracupa@pec.it - comunedi Pietracupa@virgilio.it
www.comune.pietracupa.cb.it

Prot. N. 1153

del 21.04.2020

ORDINANZA N.5

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di misure urgenti per il contrasto e contenimento sul territorio comunale dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 relative all'attività di taglio boschivo e trasporto del legname per autoconsumo domestico.

IL SINDACO

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Richiamato altresì il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 21 del 15/04/2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19";

Rilevato che nel territorio comunale risulta molto diffusa – unitamente all'attività di coltivazione agricola e di allevamento di animali destinati all'autoconsumo familiare oggetto della citata ordinanza regionale – anche la silvicoltura ed in particolare l'attività di taglio del legname per autoconsumo familiare domestico;

Evidenziato che la predetta attività si pone, in particolar modo nell'attuale fase di emergenza anche economica, quale forma di integrazione reddituale destinata alla soddisfazione di bisogni primari ed essenziali;

Considerato che le medesime motivazioni sembrano pienamente estendibili alle attività di estrazione e trasporto del legname boschivo per autoconsumo familiare che ben possono rientrare nelle situazioni di necessità idonee a giustificare spostamenti all'interno del territorio comunale ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato DPCM 10 aprile 2020;

Evidenziato che le predette attività di taglio e trasporto del legname per finalità di autoconsumo domestico possono originare significativi spostamenti all'interno del territorio comunale, anche in considerazione dell'avvicinarsi della scadenza dei termini previsti dalla normativa regionale di riferimento per provvedere al taglio boschivo;

Ritenuto pertanto opportuno, necessario ed urgente introdurre specifiche misure volte alla riduzione del rischio di diffusione del virus e di contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto al fine di evitare l'eventuale elusione delle misure di cui al DPCM 10 aprile 2020, conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, del D.L. 19/2020;

Ritenuto di dover individuare le suddette misure in modo analogo a quanto stabilito nella sopra richiamata ordinanza regionale, attesa l'identità delle finalità sottese alle attività oggetto della stessa e a quelle oggetto della presente ordinanza, adeguandole alle caratteristiche peculiari di quest'ultime;

Dato atto che si valuterà la p'opportunità di chiedere al Presidente della Giunta Regionale del Molise di valutare una proroga dei termini attualmente previsti per il taglio boschivo.

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Che lo spostamento all'interno del territorio comunale per lo svolgimento di attività di silvicoltura ed in particolare di taglio e trasporto del legname per finalità di autoconsumo familiare può essere effettuato, oltre che nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel DPCM del 10 aprile 2020, alle seguenti condizioni:

- a) che avvenga non più di una volta al giorno;
- b) che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare;
- e) che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie al taglio boschivo entro i termini stabiliti dalla normativa regionale di riferimento, eventualmente prorogati con apposito provvedimento regionale, nonché al trasporto del legname presso la propria abitazione, o presso altro luogo idoneo al ricovero del legname, di cui l'interessato abbia la disponibilità, al fine di garantirne le finalità di utilizzo per autoconsumo domestico;

2. Che in sede di controllo da parte degli organi di polizia è fatto obbligo ai soggetti di cui al punto 1) di dichiarare i dati identificativi del terreno oggetto delle attività di taglio e gli estremi del titolo che ne legittima l'utilizzo;

3. Che la presente ordinanza ha validità dalla data odierna e fino alla vigenza delle misure di cui al DPCM del 10 aprile 2020 fissata al 3 maggio 2020, come eventualmente prorogata, fermi restando i termini stabiliti dalla normativa regionale in merito alle attività oggetto della presente ordinanza.

DISPONE


Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente e comunicata:

- al Presidente della Regione Molise;
- alla Prefettura – UTG di Campobasso;
- alla Questura della provincia di Campobasso;
- al Comando Stazione Carabinieri di Torella del Sannio;
- al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Torella del Sannio.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dalla pubblicazione.

Che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 19/2020.



Pietracupa lì 21-04-2020

IL SINDACO

Dott. Camillo Squitilli

Camillo Squitilli